



Statuto del Comune di Firenze

(Testo aggiornato alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 2023/00030, approvata il 24/07/2023, esecutiva dal 18/08/2023 ed in vigore dal 21/09/2023)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI

CAPO I - Profili istituzionali art. 1 - Autonomia comunale art. 2 - Territorio, sede, stemma art. 3 - Principio di Sussidiarietà art. 4 - Partecipazione e informazione art. 5 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi art. 5 bis – Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione art. 6 - Diritti di cittadinanza art. 7 - Potestà regolamentare	CAPO II - Finalità art. 8 - Solidarietà internazionale art. 9 - Cultura art. 10 - Istruzione art. 11 - Territorio e ambiente art. 12 - Politiche sociali e sanitarie art. 12 bis – La o il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale art. 12 ter -Sicurezza sociale art. 13 - Economia e lavoro art. 14 - Tutela del contribuente, del consumatore e degli utenti
---	--

TITOLO II GLI ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 15 - Consiglio comunale art. 16 - Presidente del Consiglio art. 17 - Vice Presidenti art. 18 - Ufficio di Presidenza art. 19 - Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti art. 20 - Programmazione consiliare art. 21 - Pubblicità delle sedute e votazioni art. 22 - Regolamenti statutari	art. 23 - Consigliere comunale art. 24 - Pubblicità delle spese elettorali art. 25 - Dimissioni e decadenza art. 26 - Gruppi consiliari art. 27 - Commissioni consiliari permanenti art. 28 - Commissioni d'indagine e speciali art. 29 - Uffici del Consiglio art. 30 - Pubblicità della situazione economica ed associativa dei Consiglieri
---	--

TITOLO III GLI ORGANI DEL COMUNE: GIUNTA E SINDACO

CAPO I - Giunta	CAPO II – Sindaco
-----------------	-------------------

art. 31 - La Giunta
art. 32 - Funzionamento della Giunta
art. 33 - Pubblicità della situazione economica ed associativa della Sindaca o del Sindaco e delle Assessore e degli Assessori

art. 34 – La Sindaca o il Sindaco
art. 35 - Rappresentanza dell’ente
art. 36 – La Vice Sindaca o il Vice Sindaco
art. 37 - Linee programmatiche

TITOLO IV IL DECENTRAMENTO

art. 38 - Quartiere
art. 39 - Il Consiglio di quartiere
art. 40 - Sistema elettorale
art. 41 – Consigliera e consigliere di quartiere
art. 42 - Scioglimento del Consiglio
art. 43 – Presidente
art. 44 - Competenze della o del Presidente
art. 45 - Conferenza del decentramento

art. 46 - Gruppi Consiliari
art. 47 - Commissioni permanenti e Collegio di presidenza
art. 48 - Funzioni di iniziativa e vigilanza
art. 49 - Funzioni consultive
art. 50 - Servizi di base e funzioni delegate
art. 51 - Personale
art. 52 - Risorse finanziarie
art. 53 - Atti e provvedimenti

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

CAPO I - Organizzazione degli uffici
art. 54 - Principi di organizzazione
art. 55 - Personale e dotazione organica
art. 56 - Direttore generale

CAPO II – Segretario generale
art. 57 – La Segretaria o il Segretario generale

CAPO III - Dirigenza

art. 58 – Le e i Dirigenti
art. 59 - Conferimento responsabilità dirigenziale

TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I - Caratteristiche generali
art. 60 - I servizi pubblici locali
art. 61 - Gestione dei servizi
art. 62 - Controllo della gestione dei servizi
art. 63 - Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici
art. 64 - Carta dei servizi pubblici
art. 65 - Commissione consiliare permanente di controllo

CAPO II - Le modalità e l’assetto di gestione
art. 66 - Istituzione
art. 67 - Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni
art. 68 - Azienda speciale
art. 69 - Consorzi
art. 70 - Convenzioni
art. 71 - Società per azioni e a responsabilità limitata
art. 72 - Società collegate e controllate
art. 73 - Concessioni a terzi
art. 73 bis - Finanza di progetto

CAPO III - Nomine delle amministratrici e degli amministratori

art. 74 - Designazione e requisiti

TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Il procedimento

art. 75 - Principi procedurali
art. 76 - Svolgimento
art. 77 - Partecipazione
art. 78 - Accordi
art. 79 - Responsabile
art. 80 - Procedure interne

CAPO II - Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

art. 81 - Efficacia degli atti amministrativi
art. 82 - Pubblicità degli atti e dell'attività comunale
art. 83 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
art. 84 - Accesso agli atti

TITOLO VIII
LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione individuale e collettiva

art. 85 - Diritti individuali
art. 86 - Libere forme associative
art. 87 - Volontariato

CAPO II - Organismi di partecipazione

art. 88 - Le Consulte
art. 89 - Rappresentanza delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi

CAPO III - Istituti di partecipazione: istanze, proposte, petizioni, consultazioni e referendum

art. 90 - Istanza
art. 91 - Proposte e petizioni
art. 92 - Consultazioni
art. 93 - Referendum consultivo
art. 94 - Limiti e materie

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

art. 95 - Norme in vigore

art. 96 - Attuazione dello Statuto
art. 97 - Norma transitoria partecipazione

TITOLO I PRINCIPI

CAPO I Profili istituzionali

art. 1 (Autonomia comunale)

1. Il Comune di Firenze è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina.
2. Il Comune di Firenze fonda la propria azione sui principi e valori della Costituzione italiana e della Resistenza, in quanto Città insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare per i sacrifici della sua popolazione e per la sua attività nella lotta antifascista e partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale e sul civismo e la solidarietà umana attestati con il riconoscimento della Medaglia d'Oro al Merito Civile, ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.
3. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione ricercando la cooperazione con la Regione e gli altri enti locali.
4. Il Comune di Firenze ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

art. 2 (Territorio, sede, stemma)

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Firenze il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è Palazzo Vecchio.
3. Lo stemma del Comune di Firenze raffigura un giglio aperto di colore rosso in campo bianco come descritto nel Decreto di riconoscimento del 25 luglio 1929. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone e la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

art. 3 (Principio di Sussidiarietà)

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune di Firenze promuove una sempre più assidua collaborazione e integrazione con i comuni limitrofi e all'interno della Città metropolitana, si pone l'obiettivo di nuovi assetti istituzionali verso la realizzazione della Grande Firenze.

art. 4 (Partecipazione e informazione)

1. Il Comune di Firenze attua e sperimenta un sistema di relazioni partecipate su materie scelte dell'Amministrazione riguardanti la città e l'ambito territoriale metropolitano, ritenute di particolare rilievo ed interesse per la cittadinanza e per un'effettiva partecipazione popolare.
2. Tale sistema partecipativo dovrà consentire l'individuazione di forme di coinvolgimento più incisive, con particolare riferimento alle cittadine e ai cittadini singoli o associati, oltre alle rappresentanze delle diverse realtà socio-economiche della città, con criteri di attuazione della rappresentatività, anche articolata in funzione delle materie in discussione.
3. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.
4. Il Comune di Firenze, oltre a ricercare un'effettiva e responsabilizzata partecipazione per il raggiungimento di soluzioni ottimali, con la più ampia condivisione possibile, garantisce un'efficace, completa e imparziale informazione sull'operato e le scelte dell'Amministrazione, anche attraverso sistemi di comunicazione con le cittadine e i cittadini.

art. 5

(Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi)

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
2. Il Comune garantisce, nel rispetto del principio di pari opportunità e secondo le disposizioni di legge, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, negli organi dei Consigli di quartiere, negli organi collegiali non elettivi, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati e negli organi delle società a controllo pubblico di cui è socio.
3. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
4. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, il Comune adotta Piani di azioni positive e di misure, volte, tra l'altro, a garantire un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione alla libertà di autodeterminazione della donna e all'eliminazione delle situazioni di molestie e di violenze sessuali, comprese le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.
- 4 bis. Onde modificare positivamente la percezione dell'eguaglianza dei sessi anche nella redazione degli atti in cui si sostanzia l'azione politica ed amministrativa dell'Ente, ogni Regolamento di nuova adozione dovrà tenere conto della doppia valenza di genere da attribuirsi a ruoli e cariche istituzionali, declinandola debitamente, garantendo la scorrevolezza della lettura del testo.
- 4 ter. Con il medesimo scopo di cui al comma precedente, in ogni regolamento vigente, in occasione della prima modifica successiva adottata, si dovrà tenere conto della doppia valenza di genere da attribuirsi a ruoli e cariche istituzionali, declinandola debitamente.
5. Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nel presente articolo, viene istituita la Commissione Consiliare Permanente Pari Opportunità.

art. 5 bis

(Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione)

1. Sulla scorta dei principi costituzionali e degli atti di diritto internazionale volti alla promozione delle libertà individuali e alla tutela dei diritti umani, della pace, dell'uguaglianza e della giustizia, nonché delle norme ordinarie della Repubblica Italiana, il

Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta realizzazione dei principi costituzionali, senza distinzione di sesso, di identità di genere, di orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, fisiche e sociali, nel rispetto della libertà e dell'eguaglianza delle cittadine e dei cittadini, e per favorire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutte le cittadine e tutti i cittadini alla vita politica del Comune stesso, contrastando l'ideologia nazi-fascista, in quanto contraria alla Repubblica e alla Costituzione nate dalla Resistenza e antitetica agli ideali della Città di Firenze, che l'ha concretamente combattuta.

2. Il Comune di Firenze riconosce ad ogni individuo l'inalienabile diritto al perseguimento della felicità.

Art. 6

(Diritti di cittadinanza)

1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla nazionalità, alla lingua, alla religione, alla disabilità e all'età.
- 1 bis. Il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta attuazione dei principi costituzionali e il loro rispetto, anche contrastando la propaganda di immagini e/o comportamenti dai contenuti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti.
2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla gestione dei servizi.
3. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento:
 - a) e cittadine iscritte e i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Firenze;
 - b) e cittadine e i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettrici ed elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) e cittadine italiane e i cittadini italiani, le cittadine e i cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.
4. Il Comune accoglie e promuove le forme di cittadinanza sancite dalla normativa nazionale e comunitaria.

art. 7

(Potestà regolamentare)

1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.
2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

CAPO II
Finalità

art. 8
(Solidarietà internazionale)

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
3. Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale delle immigrate e degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.

art. 9
(Cultura)

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con l'Università di Firenze e le altre istituzioni culturali.
- 1 bis. Il Comune di Firenze, nell'ambito delle proprie competenze, garantisce il proprio patrimonio culturale artistico e architettonico riconosciuto dall'UNESCO quale patrimonio mondiale dell'umanità. Opera per la sua preservazione e valorizzazione nell'ottica di favorirne la miglior fruizione e di trasmettere alle generazioni future l'arte, gli edifici, i luoghi e i paesaggi che ne fanno parte compenetrandoli nella modernità.
2. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
3. Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali.

art. 10
(Istruzione)

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente delle cittadine e dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutte ed a tutti, ed a tutte le età, eguali opportunità di istruzione e di cultura.
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

art. 11
(Ambiente, acqua e territorio)

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
- 1bis. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta un valore fondamentale per il Comune di Firenze al fine di affrontare la transizione ecologica e permettere alle generazioni presenti di poter far fronte ai propri bisogni senza compromettere la possibilità per quelle future di fare altrettanto in una comunità nella quale lo sviluppo sostenibile sia il presupposto per la salute, la sicurezza, la libertà e la dignità dei cittadini. Il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali e coinvolgendo le imprese e i cittadini singoli e associati, alla riduzione dell'inquinamento e delle emissioni climalteranti, perseguendo la neutralità climatica.
- 1 ter. Il Comune di Firenze riconosce e promuove la tutela degli animali ed il loro benessere in armonia con l'ambiente.
 2. Il Comune riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.
 3. Il Comune assicura la coerenza delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie con gli strumenti di pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio; garantisce il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza dei diritti al loro godimento; tutela i valori artistici e documentari del centro storico per il quale assicura un'elevata accessibilità e la creazione di condizioni che favoriscano il mantenimento della residenza.
 4. Il Comune pone particolare attenzione alla garanzia di conservazione e alla salvaguardia dell'area collinare e delle aree di pertinenza dei fiumi, tutela le aree agricole, le coltivazioni, le alberature.
 5. Si pone come obiettivo la tutela e valorizzazione della bellezza degli spazi urbani e degli ambienti pubblici. Il contrasto ai fenomeni di degrado è impegno costante dell'azione amministrativa.

art. 12

(Politiche sociali e sanitarie)

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.
2. Concorre a garantire il diritto alla salute e la promozione di corretti stili di vita attraverso una diffusa educazione alla salute in ogni ambito, a partire dai vari livelli di istruzione, per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.
3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
6. Opera per assicurare ad ogni cittadina e cittadino il diritto casa. Interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.

7. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali strumenti di integrazione e inclusione volti a creare momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali; collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

Art. 12 bis

(La o il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. Il Comune di Firenze istituisce la o il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.
2. La o il Garante promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, la fruizione dei servizi comunali e svolge azioni di tutela delle persone comunque private della libertà personale.
3. Con apposito regolamento sono disciplinati nomina, durata, compiti, rapporti con gli organi comunali, struttura e personale della o del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

art. 12 ter

(Sicurezza Sociale)

1. Il Comune di Firenze assume come obiettivo fondamentale la sicurezza sociale, in particolare rispetto ai soggetti più deboli e vulnerabili.
2. Il Comune è garante della sicurezza sociale in tutte le sue forme di tutte le persone presenti sul proprio territorio, nei limiti e con le responsabilità stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

art. 13

(Economia e lavoro)

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.
2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi alle cittadine e ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di persone con disabilità.

art. 14

(Tutela della e del contribuente, della e del consumatore e delle e degli utenti)

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti della e del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.
2. Il Comune riconosce e tutela i diritti delle e dei consumatori e delle e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili alla attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.

3. Il Comune interviene, nell'ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi delle cittadine e dei cittadini utenti e consumatori.
4. Il Comune opera attraverso l'azione amministrativa, affinché siano applicate ed osservate precise regole di trasparenza da parte di aziende e enti, di natura pubblica o privata, che svolgono attività di fornitura di beni e servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione dell'informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

TITOLO II

Gli organi del Comune: il Consiglio comunale

art. 15 (Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dalla o dal Presidente eletta o eletto fra le Consigliere e i Consiglieri, escluso la Sindaca o il Sindaco.
3. Il Consiglio comunale è altresì convocato, su richiesta della Sindaca o del Sindaco, da un quinto delle Consigliere e dei Consiglieri comunali, di tre Consigli di quartiere.
4. La convocazione delle Consigliere e dei Consiglieri è effettuata dalla o dal Presidente del Consiglio, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali.
5. La consegna delle convocazioni deve risultare da dichiarazione scritta ed è effettuata dal personale incaricato dell'Ufficio del Consiglio.
6. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione, stabilisce la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso Consiglio.

art. 16 (Presidente del Consiglio)

1. La o il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con la Sindaca o il Sindaco ed i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza di programmazione, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
2. La o il Presidente del Consiglio è eletta o eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida delle elette e degli eletti, a maggioranza dei due terzi delle e dei componenti il Consiglio.
3. Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra le due candidate o i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. In caso di parità di voti è eletta o eletto la candidata o il candidato più anziana o anziano di età.

art. 17 (Vice Presidenti)

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale elegge due Vice Presidenti con unica votazione a voto limitato.

2. Una o uno dei due Vice Presidenti, con funzioni di Vice Presidente vicario, è comunque scelto tra le Consigliere e i Consiglieri appartenenti alla minoranza, salvo che ciò non sia già avvenuto per l'elezione della Presidente o del Presidente del Consiglio. In quest'ultima ipotesi i due Vice Presidenti sono scelti fra le Consigliere e i Consiglieri appartenenti alla maggioranza.
3. Sono elette o eletti Vice Presidenti le due consigliere o i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti sono elette o eletti Vice Presidenti le due candidate o i due candidati più anziane o anziani di età.
5. Le e i Vice Presidenti, con priorità alla o al Vice Presidente vicario, sostituiscono la o il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche delle e dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dalla Consigliera o dal Consigliere anziano.

art. 18
(Ufficio di Presidenza)

1. La o il Presidente e le e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 19
(Durata del mandato e revoca della o del Presidente e delle e dei Vice Presidenti)

1. La o il Presidente e le o i Vice Presidenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che le o li ha eletti.
2. La o il Presidente e le e i Vice Presidenti possono essere revocate o revocati nei casi di gravi inadempienze o violazioni di legge o dello Statuto con mozione motivata approvata con la maggioranza dei 2/3 delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva e la revoca è approvata se ottiene la maggioranza assoluta delle e dei componenti il Consiglio comunale.

art. 20
(Programmazione consiliare)

1. Il programma dell'attività del Consiglio è periodicamente predisposto dalla Conferenza di programmazione consiliare, formata dalla o dal Presidente del Consiglio comunale, dalle e dai Vice Presidenti, dalla Sindaca o dal Sindaco, dalle e dai Capigruppo consiliari, dalle e dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. In caso di mancato accordo dispone la o il Presidente del Consiglio comunale.
2. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è formato dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza delle e dei Capigruppo composta dalla o dal Presidente, che la presiede, dalle o dai Vice Presidente e dalle e dai Capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo dispone la o il Presidente del Consiglio comunale.

art. 21
(Pubblicità delle sedute e votazioni)

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

2. La o il Presidente predisporre adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte, di diffusione radio-televisiva delle sedute del Consiglio comunale.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

art. 22
(Regolamenti statutari)

1. Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio i regolamenti:
 - a) del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali;
 - b) dei Consigli di quartiere;
 - c) per le elezioni dei Consigli di quartiere;
 - d) per i referendum e per la partecipazione.

art. 23
(La Consiglieria e il Consigliere comunale)

1. La Consiglieria e il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione delle elette e degli eletti o con la deliberazione di surroga.
2. La Consiglieria e il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
3. La Consiglieria e il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
4. Le Consiglierie e i Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, dei Consigli di quartiere, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.
5. Nell'esercizio delle funzioni la Consiglieria e il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
- 5 bis. La Consiglieria e il Consigliere può altresì dare pubblica evidenza delle proprie azioni politiche inerenti la carica istituzionale attraverso la rubrica deputata della rete civica.

art. 24
(Pubblicità delle spese elettorali)

1. Il deposito delle liste e delle candidature alle elezioni comunali e circoscrizionali deve essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci preventivi di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ciascuna candidata e ciascun candidato e ciascuna lista deve presentare presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.
3. I documenti di cui ai precedenti comma sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.

art. 25
(Dimissioni e decadenza)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliera e di Consigliere sono presentate per iscritto alla o al Presidente del Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliera e di Consigliere sono presentate per iscritto alla o al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone l'immediata assunzione al protocollo.
3. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza delle Consigliere o di Consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di una singola elettrici o un singolo elettore.
4. Dopo quattro assenze consecutive, senza giustificato motivo, la o il Presidente del Consiglio diffida la Consigliera o il Consigliere a presentare le cause giustificative e se quest'ultima o ultimo non provvede e l'assenza persiste per ulteriori due sedute consecutive il Consiglio la o lo dichiara decaduta o decaduto.

art. 26
(Gruppi consiliari)

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da più Consigliere e Consiglieri comunali. Si possono costituire Gruppi consiliari anche formati da un'unica Consigliera o unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è rappresentato dalla o dal Capogruppo.
2. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede l'istituzione di una o uno portavoce dell'opposizione espressa o espresso dai Gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa e ne garantisce il funzionamento.
3. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi risorse finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente.
4. I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale in relazione anche alla loro consistenza numerica.

art. 27
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti costituite da Consigliere e Consiglieri. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni. La Presidenza delle Commissioni Affari Istituzionali e Controllo è comunque attribuita alle due minoranze maggiormente rappresentative.
2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.
3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni della Sindaca o del Sindaco, delle Assessore e degli Assessori, delle e dei Presidenti dei Quartieri, delle e dei dirigenti e delle funzionarie e dei funzionari del Comune, delle amministratrici e degli amministratori e delle e dei dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale, degli enti dipendenti o concessionari nonché delle e dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.

art. 28

(Commissioni d'indagine e speciali)

1. Il Consiglio comunale con proposta sottoscritta da un quarto delle Consigliere e dei Consiglieri comunali o approvata da due Consigli di quartiere, delibera a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati la costituzione di una commissione d'indagine formata da Consigliere e Consiglieri che rappresentino i Gruppi di maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali. La Presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.
2. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.
3. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni d'indagine e speciali.

art. 29

(Uffici del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale nei limiti delle normative vigenti e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Sono istituiti uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale, cui sovrintende la o il Presidente dello stesso. Tali uffici sono organizzati in una struttura di massima dimensione. La Direzione dispone di propri uffici per il funzionamento del Consiglio stesso e per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo alle commissioni e ai gruppi consiliari.
3. Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del Consiglio sono assunti dalla o dal Sindaco d'intesa con la o il Presidente del Consiglio comunale; gli incarichi di collaborazione esterna attinenti all'attività degli uffici del Consiglio sono attribuiti dalla o dal Sindaco su proposta della o del Presidente del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio per svolgere la propria attività è dotato di adeguate risorse economiche, di personale e strumentali previste negli appositi atti di programmazione.

art. 30

(Pubblicità della situazione economica ed associativa delle Consigliere e dei Consiglieri)

1. Le consigliere e i consiglieri comunali ogni anno e all'inizio e alla fine del loro mandato adempiono, secondo modalità e forme stabilite dalla legislazione vigente e da regolamento comunale, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della loro situazione patrimoniale e reddituale, del proprio curriculum e della propria situazione associativa, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.

TITOLO III

Gli organi del Comune: Giunta e Sindaco

CAPO I

La Giunta

art. 31
(La Giunta)

1. La Giunta è composta dalla Sindaca o dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessore e Assessori non superiore a quello stabilito dalla legge.
2. Possono essere nominate e nominati Assessore e Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliera e Consigliere comunale. La Sindaca o il Sindaco verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità delle Assessore e degli Assessori. La Sindaca o il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni, della nomina delle Assessore e degli Assessori e delle deleghe singolarmente conferite.
3. Le dimissioni delle Assessore e degli Assessori sono presentate per iscritto alla Sindaca o al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
4. Della revoca e della sostituzione delle Assessore e degli Assessori la Sindaca o il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.
5. La Giunta:
 - a) collabora con la Sindaca o il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
 - b) svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale;
 - c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti alla Sindaca o al Sindaco, al Consiglio comunale, agli organi di decentramento, alle e ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

art. 32
(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dalla Sindaca o dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto della Sindaca o dal Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
3. Su decisione della Sindaca o del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

art. 33
(Pubblicità della situazione economica ed associativa della Sindaca o del Sindaco e delle Assessore e degli Assessori)

1. Alla Sindaca o al Sindaco e alle Assessore e agli Assessori si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 30.

CAPO II
Il Sindaco

art. 34
(La Sindaca o il Sindaco)

1. La Sindaca o il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
 - a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
 - b) riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
 - c) può attribuire la trattazione di affari e materie a singole Assessorie e singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
 - d) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
 - e) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, la Direttrice o il Direttore generale e la Vice Segretaria o il Vice Segretario generale;
 - f) può attribuire alle dirigenti e ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
 - g) adotta gli atti generali di indirizzo, in ordine allo svolgimento dei compiti, nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi attribuiti alle dirigenti e ai dirigenti;
 - h) può richiedere alla Segretaria o al Segretario generale, qualora ritenga che atti di competenza delle dirigenti e dei dirigenti siano illegittimi, o alla Direttrice o al Direttore generale qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dalla Segretaria o dal Segretario generale o dalla Direttrice o dal Direttore generale, o da loro rimessi ad altre o altri dirigenti con specifiche istruzioni;
 - i) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro delle dirigenti e dei dirigenti;
 - j) autorizza a resistere in giudizio, fatto salvo quanto previsto all'art. 58, quarto comma del presente Statuto;
 - k) rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza delle dirigenti e dei dirigenti;
 - l) stipula i gemellaggi e i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
 - m) concede il patrocinio del Comune;
 - n) riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta almeno due volte nel corso dell'anno in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
2. La Sindaca o il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.

art. 35

(Rappresentanza dell'ente)

1. La Sindaca o il Sindaco è legale rappresentante dell'ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascuna e ciascuno dirigente in base a una delega rilasciata dalla Sindaca o dal Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale: con essa la Sindaca o il Sindaco assegna alla o al dirigente delegata o delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
4. rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

5. stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

art. 36
(Vice Sindaco)

1. La Sindaca o il Sindaco nomina fra le Assessorate e gli Assessori una Vice Sindaca o un Vice Sindaco che la o lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche della Vice Sindaca o del Vice Sindaco le funzioni di Sindaca o Sindaco vengono svolte dall'Assessorata o Assessore più anziana o anziano di età.

art. 37
(Linee programmatiche)

1. La Sindaca o il Sindaco entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in corso di mandato, per la relativa approvazione.
2. Le linee programmatiche sono portate a conoscenza delle Consigliere e dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della discussione in Consiglio.
3. La Sindaca o il Sindaco, contestualmente alla discussione del conto consuntivo, presenta al Consiglio la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

TITOLO IV
Il Decentramento
art. 38
(Quartiere)

1. Il quartiere costituisce la circoscrizione di decentramento in cui è diviso il territorio comunale di Firenze.
2. Il regolamento dei Consigli di quartiere stabilisce la delimitazione, il numero, la denominazione dei quartieri, le procedure per le modifiche territoriali.
3. Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio di quartiere come organismo di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate, di consultazione, di partecipazione e al tal fine gli attribuisce autonomia funzionale e organizzativa nelle forme e nei modi previsti dal regolamento dei Consigli di quartiere.

art. 39
(Il Consiglio di quartiere)

1. Il Consiglio di quartiere è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale anche i Consigli di quartiere devono essere contemporaneamente rinnovati. Essi esercitano le proprie funzioni fino alla proclamazione delle e degli eletti dei nuovi Consigli di quartiere.
- 1 bis. Partecipano all'elezione del Consiglio di quartiere e possono essere eletti le cittadine e i cittadini italiani, le cittadine e i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea che abbiano

fatto domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta ai sensi della normativa vigente. Le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti comunali che disciplinano i diritti di elettorato attivo e passivo nei Consigli di quartiere si adeguano automaticamente alle disposizioni di legge che intervengono in tali materie.

2. Ciascun Consiglio è composto da un numero di consigliere e consiglieri pari alla metà delle Consigliere e dei Consiglieri che la legge attribuisce al Consiglio comunale arrotondato, in caso di numero pari, all'unità dispari superiore. Nel numero delle e dei consiglieri è ricompreso la o il Presidente del quartiere.
3. La sede del Consiglio di quartiere è costituita dal centro civico, individuato dal Consiglio comunale sentito il parere del rispettivo Consiglio di quartiere.

art. 40
(Sistema elettorale)

1. L'elezione del Consiglio di quartiere si effettua a scrutinio di lista e con sistema proporzionale con premio di maggioranza secondo quanto stabilito dal regolamento per le elezioni dei Consigli di quartiere.
2. Nessuno può essere candidato in più di due Consigli di quartiere.

art. 41
(Consigliere di quartiere)

1. Si applicano alle Consigliere e ai Consiglieri di quartiere le norme sulla incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e sospensione delle Consigliere e dei Consiglieri comunali nonché tutte le altre disposizioni che concernono le stesse e gli stessi previste dal presente Statuto.
2. La carica di Consigliera e Consigliere di quartiere è incompatibile con quella di Consigliera e Consigliere o Assessora e Assessore comunale e di Consigliera e Consigliere di altro quartiere.
3. Alle consigliere e consiglieri di quartiere si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 30.

art. 42
(Scioglimento del Consiglio)

1. I Consigli di quartiere sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza ordinaria con ordinanza della Sindaca o del Sindaco:
 - a) per contemporanee dimissioni della maggioranza delle e dei componenti il Consiglio;
 - b) per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza anche a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, decesso della o del Presidente di quartiere.
2. I Consigli di quartiere sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza ordinaria con ordinanza della Sindaca o del Sindaco, previa deliberazione conforme assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto;
 - b) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate.
3. Qualora, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi delle consigliere e dei consiglieri assegnati, nella seduta successiva il Consiglio Comunale ripete la votazione deliberando a maggioranza assoluta.

4. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio di quartiere avvenga dopo che sia trascorso un periodo maggiore o uguale ai quattro quinti del mandato elettorale non si procede al rinnovo di tale organo.

art. 43
(Presidente)

1. La o il Presidente del Consiglio di quartiere è eletto a suffragio universale diretto contestualmente all'elezione del Consiglio di quartiere, con le modalità previste dal regolamento per le elezioni dei Consigli di quartiere.
2. Nessuna o nessuno può essere candidata o candidato alla carica di Presidente del Consiglio di quartiere in più di un quartiere e alla carica di consigliera o consigliere comunale e Sindaca o Sindaco nello stesso comune. Si applicano alla o al Presidente le disposizioni dell'articolo 41.
3. La o il Presidente del Consiglio di quartiere è coadiuvato da una o un (1) Vice Presidente Vicaria o Vicario. I Gruppi appartenenti alla minoranza possono indicare una o un "Portavoce dell'Opposizione" tra le consigliere o i consiglieri di quartiere facente parte di un qualsiasi Gruppo o del Gruppo misto. La o il Vicepresidente Vicaria o Vicario e la o il Portavoce dell'Opposizione saranno individuati con le modalità previste dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.
4. La o il Presidente e la o il Vice Presidente Vicaria o Vicario possono essere revocati con mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal regolamento.

art. 44
(Competenze della o del Presidente)

1. La o il Presidente del Consiglio di quartiere:
 - a) rappresenta il Consiglio di quartiere;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e ne indirizza e promuove l'attività;
 - c) dà esecuzione, coadiuvato dal Collegio di Presidenza, alle decisioni assunte dal Consiglio;
 - d) coordina l'attività delle Commissioni di lavoro;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consiglio di quartiere;
 - f) adotta gli atti che non rientrano nelle competenze del Consiglio o delle e dei dirigenti degli uffici del quartiere;
 - g) esercita le funzioni delegate dalla Sindaca o dal Sindaco;
 - h) partecipa, con diritto di parola alle sedute del Consiglio comunale nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali e da quello dei Consigli di quartiere. Può altresì delegare a rappresentarlo una membra o un membro del Collegio di Presidenza.

art. 45
(Conferenza del decentramento)

1. La Conferenza del decentramento costituisce l'organismo di raccordo delle attività dei quartieri e di consultazione del Consiglio comunale, della Giunta e della Sindaco o del Sindaco per tutte le materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento, con particolare riferimento alla programmazione dell'attività, alle risorse finanziarie e di personale assegnate ai Consigli di quartiere. La sua composizione è stabilita dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 46
(Gruppi Consiliari)

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da una o uno o più Consigliere e Consiglieri circoscrizionali e ciascun Gruppo è rappresentato dalle o dei Capigruppo.
2. La disciplina del funzionamento, delle attività e delle dotazioni dei Gruppi consiliari è definita dal regolamento dei Consigli di quartiere.

art. 47
(Commissioni Permanenti e Collegio di Presidenza)

1. Il Consiglio di quartiere costituisce Commissioni di lavoro permanenti con funzioni consultive ed istruttorie. Il Consiglio di quartiere con apposito regolamento stabilisce la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti e il loro numero comunque non superiore a sei (6), di cui una avente funzioni di controllo e garanzia presieduta da una o un rappresentante delle minoranze consiliari. Le Commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite. Le Consigliere e i Consiglieri devono far parte di almeno una (1) commissione ma non più di tre (3).
2. Ciascuna Commissione è presieduta da una Consigliera o un Consigliere eletta o eletto dal Consiglio.
3. Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere, con poteri definiti dal regolamento dei Consigli di quartiere ed è equiparato a tutti gli effetti alle Commissioni permanenti.
4. Il Collegio di Presidenza è costituito dalla o dal Presidente e dalla o dal Vice Presidente Vicaria o Vicario del Consiglio di quartiere e dalle e dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare.

art. 48
(Funzioni di iniziativa e vigilanza)

1. Il Consiglio di quartiere può presentare ai competenti organi del Comune mozioni, interpellanze, interrogazioni e proposte di deliberazione in ordine ai servizi comunali di interesse del quartiere secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 49
(Funzioni consultive)

1. Il Consiglio di quartiere secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento dei Consigli di quartiere esprime pareri obbligatori:
 - a) sui piani urbanistici generali, i piani attuativi, i piani di settore e le varianti urbanistiche che interessano il territorio dei quartieri;
 - b) sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale e sulla proposta di conto consuntivo;
 - c) sulle proposte di regolamenti e deliberazioni che attengono le competenze dei Consigli di quartiere.
2. I pareri dei Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati.

art. 50
(Servizi di base e funzioni delegate)

1. Il Consiglio di quartiere è competente per la gestione dei servizi di base e dei servizi alla persona che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano una gestione in ambiti territoriali più ampi. La gestione di tali servizi è attribuita dal Consiglio comunale con provvedimento specifico approvato a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio comunale con specifico atto deliberativo, su proposta della Giunta, può delegare ai Consigli di quartiere ulteriori funzioni prevedendo contestualmente le necessarie risorse finanziarie, di personale, strumentali.
3. Il Consiglio di quartiere gestisce i servizi attribuiti e le funzioni delegate nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale.
4. Il Consiglio di quartiere favorisce il decentramento dei servizi sul proprio territorio.

art. 51
(Personale)

1. Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune ed affidato alla responsabilità di una o un dirigente.
2. La o il dirigente dell'ufficio di quartiere svolge le funzioni di segretaria o segretario del Consiglio di quartiere, cura l'istruttoria degli atti sottoposti all'approvazione degli organi del Consiglio di quartiere, esprime i pareri previsti per legge sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio di quartiere.

art. 52
(Risorse finanziarie)

1. Ai Consigli di quartiere per la gestione dei servizi di base sono assegnati degli stanziamenti secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di economato stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi nell'ambito del quartiere.

art. 53
(Atti e provvedimenti)

1. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale ed all'Albo del centro civico per quindici giorni consecutivi e divengono esecutive nei termini previsti per le deliberazioni del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere concernenti la disciplina regolamentare e la gestione dei servizi di base ed alla persona e dei servizi delegati sono soggette a controllo con le modalità stabilite dal Regolamento dei consigli di quartiere.
3. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere devono essere trasmesse, contestualmente alla loro pubblicazione, alla Sindaca o al Sindaco e alla o al Presidente del Consiglio comunale.

TITOLO V
Ordinamento degli uffici, dirigenza, personale

CAPO I
Organizzazione degli uffici

art. 54
(Principi di organizzazione)

1. Il Comune organizza i propri uffici con il fine della massima efficienza ed efficacia amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino.
2. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività ed in funzione del più ampio decentramento. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.
3. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

art. 55
(Personale e dotazione organica)

1. La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
2. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale con le modalità previste dalle norme vigenti e dal contratto, favorendo la conciliazione vita-lavoro.
3. Promuove il confronto con le organizzazioni sindacali, nei limiti delle normative vigenti, al fine di migliorare le condizioni e il benessere organizzativo dei lavoratori.

art. 56
(La Direttrice o il Direttore generale)

1. La Sindaca o il Sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare una Direttrice o un Direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La Direttrice o il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo della città esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo. Spetta alla Direttrice o al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Alla Direttrice o al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le e i dirigenti comunali ad eccezione della Segretaria o del Segretario generale.

CAPO II
Segretario Generale

art. 57
(Segretario generale)

1. La Segretaria o il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, della Sindaca o del Sindaco

e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dalla Sindaca o dal Sindaco.

CAPO III Dirigenza

art. 58 (Dirigenti)

1. Alle e ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Esse o essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
3. Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.
4. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dalla Sindaca o dal Sindaco ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, è altresì compito delle e dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionarie e funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.
5. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo della Sindaca o dal Sindaco o Assessora o Assessore delegata o delegato.
6. Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano alle e ai dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 2, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché, su proposta della Direttrice o del Direttore Generale, col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti

amministrativi di cui ai precedenti commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

7. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'Amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta alle e ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.
8. Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di legge e del presente Statuto.

art. 59

(Conferimento responsabilità dirigenziale)

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dalla Sindaco o dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi a persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla posizione da ricoprire.
4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.
5. In sede di presentazione del conto consuntivo la Sindaco o il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione sullo stato della dirigenza con specifico riferimento, per i diversi uffici, ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze dei servizi.

TITOLO VI

Ordinamento dei servizi

CAPO I

Caratteristiche generali

art. 60

(I servizi pubblici locali)

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di accessibilità e di qualità, nonché di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta delle amministratrici e degli amministratori e delle e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al Titolo V, Parte I, del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

art. 61
(Gestione dei servizi)

1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.
2. L'approvazione degli atti fondamentali da parte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società è preceduta da una comunicazione preventiva al Consiglio comunale, effettuata nei termini previsti per l'assegnazione degli affari alle Commissioni consiliari.
3. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
4. Il Consiglio comunale dedica almeno una seduta annuale all'esame dei bilanci consuntivi dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al comma 1.

art. 62
(Controllo della gestione dei servizi)

1. Il Consiglio comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 74 e gli indirizzi gestionali di cui all'art. 61.
2. Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune debbono comprendere clausole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri del Consiglio comunale e della Commissione consiliare di controllo.
3. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo, su proposta di un quinto delle Consiglieri e dei Consiglieri promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.
4. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.
5. E' istituito l'Osservatorio sui servizi pubblici locali, quale soggetto di supporto alla Giunta e al Consiglio comunale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali, gestiti attraverso istituzioni, aziende speciali, enti strumentali, società di capitali a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi. L'organizzazione e le modalità operative dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito Regolamento.

art. 63
(Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici)

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

art. 64
(Carta dei servizi pubblici)

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

art. 65

(Commissione consiliare permanente di controllo)

1. E' costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca le amministratrici e gli amministratori designate o designati o nominate o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.
4. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art. 27, 1° comma.

CAPO II

Le modalità e l'assetto di gestione

art. 66

(Istituzione)

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.
3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnate o assegnati.

art. 67

(Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni)

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato dalla Sindaca o dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il

consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione le Consigliere e i Consiglieri e le Assessori e gli Assessori comunali nonché le Consigliere e i Consiglieri di quartiere.

3. La o il presidente è nominata o nominato dalla Sindaca o dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.
4. La direttrice o il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunta o assunto anche con contratto a tempo determinato, nominata o nominato dalla Sindaca o dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.
5. I bilanci delle istituzioni sono presentati alla Giunta che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

art. 68

(Azienda speciale)

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
3. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

art. 69

(ConSORZI)

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnate o assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

art. 70

(Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

art. 71

(Società per azioni e a responsabilità limitata)

1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire società a

- responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.
2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità le amministratrici e gli amministratori da esso nominate o nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio comunale.
 3. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratrici e amministratori comunali e di quartiere.
 4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
 5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadine e cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

art. 72

(Società collegate e controllate)

1. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.
2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune. In particolare, tali società saranno tenute a rispettare le disposizioni di cui all'art. 60, nonché dell'art. 71, commi 3 e 4.
3. Le determinazioni di istituire o partecipare a società di capitali dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta, previo parere obbligatorio del Consiglio comunale.

art. 73

(Concessione a terzi)

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto.

art. 73 bis

(Finanza di progetto)

1. Con apposite norme regolamentari sono disciplinate le modalità di partecipazione del Consiglio comunale ai procedimenti finalizzati all'attuazione di interventi da realizzarsi tramite strumenti di finanza di progetto.

CAPO III
Nomine delle amministratrici e degli amministratori

art. 74
(Designazione e requisiti)

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca delle e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte della Sindaca o del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni delle e dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.
2. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

TITOLO VII
Procedimento amministrativo

CAPO I
Il procedimento

art. 75
(Principi procedurali)

1. Il Comune di Firenze informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione alle interessate e agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
3. La Sindaco o il Sindaco disciplina i singoli procedimenti, individua gli uffici competenti all'istruzione e definizione degli atti, garantisce i diritti di accesso e d'informazione.

art. 76
(Svolgimento)

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed alle destinatarie e ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dalla o dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

art. 77
(Partecipazione)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché le portatrici o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

art. 78
(Accordi)

1. Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

art. 79
(Responsabile)

1. La o il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile sino alla designazione della funzionaria o del funzionario preposto al procedimento, nella o nel dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.
2. La o il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

art. 80
(Procedure interne)

1. Il regolamento sul procedimento disciplina la procedura di esame e consegna delle comunicazioni in arrivo e partenza e tutte le fasi conseguenti.
2. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato da soggetti privati.
3. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina stabilita dal responsabile del procedimento in base ai principi posti dal regolamento sul procedimento.
4. L'Amministrazione comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e prevedendo disposizioni normative ed organizzative per l'applicazione diffusa dell'autocertificazione.

CAPO II
Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

art. 81
(Efficacia degli atti amministrativi)

1. L'ordinanza della Sindaca o del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. La Sindaca o il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.
3. Le determinazioni delle e dei dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

art. 82

(Pubblicità degli atti e dell'attività comunale)

1. Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.
2. Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento.
3. La pubblicità è inoltre assicurata con l'inserimento nella rete civica del comune degli atti di cui ai commi precedenti. Nella rete civica sono inseriti obbligatoriamente i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali e gli atti di iniziativa delle Consigliere e dei Consiglieri.

art. 83

(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.
2. L'ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo della o del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile alla cittadina e al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

art. 84

(Accesso agli atti)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione della Sindaco o del Sindaco. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici servizi, rilasciano alle cittadine e i cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata all'ufficio per le relazioni con il pubblico.
3. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VIII
La partecipazione

CAPO I
Partecipazione individuale e collettiva

art. 85
(Diritti individuali)

1. Il Comune di Firenze considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.
2. L'effettiva partecipazione alla vita pubblica è la base sociale dei diritti individuali; pertanto, il Comune di Firenze promuove il volontariato, l'associazionismo e tutte le forme di cittadinanza attiva attraverso gli organismi e gli Istituti di partecipazione previsti dal presente Statuto oltre a promuovere il dibattito pubblico finalizzato a coinvolgere i cittadini nelle scelte che riguardano la collettività.
3. I quartieri sono il primo luogo nel quale viene organizzata la partecipazione e si sviluppano le libere forme associative.
4. Il Comune di Firenze promuove l'utilizzo delle tecnologie e delle piattaforme informatiche come strumento di integrazione democratica digitale.
5. Con apposito regolamento sulla partecipazione sono definite le forme e le modalità attuative.

art. 86
(Libere forme associative)

1. Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro informazione sulle materie di specifico interesse.
2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
3. È pubblicato nella rete civica comunale, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che hanno fatto richiesta.

art. 87
(Volontariato)

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.
2. È garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontarie e volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.
3. La Sindaca o il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento delle volontarie e dei volontari e dell'utenza.

CAPO II
Organismi di partecipazione

art. 88
(Le Consulte)

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione, stabilendone la composizione, le modalità di elezione della o del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.
3. La Sindaca o il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

art. 89

(Rappresentanza delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi)

Il Comune realizza forme di rappresentanza e partecipazione istituzionali delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi attraverso la consultazione e il coinvolgimento delle loro comunità.

CAPO III

Istituti di partecipazione: istanze, proposte, petizioni, consultazioni e referendum

art. 90
(Istanza)

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, alle e ai dirigenti per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune. All'istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione. Le modalità per le istanze di accesso civico o documentale sono stabilite dalla legge nazionale e definite in apposito regolamento comunale.

art. 91
(Proposte e petizioni)

1. Duecentocinquanta soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere alla Sindaca o al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare alla Sindaca o al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dalla Sindaca o al Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
2. Apposito regolamento stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.
3. Il Comune garantisce un adeguato supporto ai soggetti proponenti, anche ai fini della loro predisposizione

art. 92
(Consultazioni)

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.
3. Le consultazioni possono essere proposte da almeno 7.500 soggetti residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche se non forniti di cittadinanza italiana.
4. La o il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.
5. Le consultazioni possono essere proposte dalle e dai residenti in un Quartiere che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche se non forniti di cittadinanza italiana, su materie di competenza del Quartiere o di interesse per la popolazione ivi residente. Per le consultazioni di Quartiere il numero delle e dei proponenti è calcolato in maniera proporzionale a quanto previsto per tutto il Comune al comma 3, facendo riferimento ai dati dell'ultimo censimento utile. Non sono ammesse in ogni caso consultazioni proposte da meno di mille cittadine e cittadini proponenti.
6. La o il Presidente del Consiglio di Quartiere è tenuto a porre i risultati della consultazione all'ordine del giorno del Consiglio per la relativa discussione che deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati. Gli esiti della discussione in Consiglio di Quartiere debbono essere, a cura della o del relativo Presidente, trasmessi entro i successivi trenta giorni alla Sindaca o al Sindaco ed alla o al Presidente del Consiglio comunale che ne dà comunicazione alla Conferenza delle e dei Capigruppo. La Giunta o uno o più Consiglieri o Consiglieri comunali possono formulare proposte di deliberazione o di mozione da sottoporre al Consiglio comunale.
7. Le modalità e i criteri attuativi delle consultazioni sono disciplinati dal regolamento.

art. 93
(Referendum consultivo e propositivo)

1. Il referendum consultivo è indetto dalla Sindaca o dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte.
- 1- bis. Il referendum propositivo è indetto dalla Sindaca o dal Sindaco su iniziativa popolare su materie di competenza del Comune, o riguardo alle quali il Comune può esprimere una proposta o un parere con i limiti di cui ai commi successivi e all'art.94.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato un terzo degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
- 3 bis. Il risultato del referendum propositivo è vincolante. Nel caso di esito favorevole del referendum, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dell'esito del medesimo, il Consiglio comunale o il diverso organo competente è, pertanto, tenuto a

prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum medesimo.

4. Il referendum è proposto da almeno 10.000 soggetti residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche se non forniti di cittadinanza italiana. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperte o esperti nominate o nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi delle sue e dei suoi componenti. Il giudizio delle esperte e degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme. Il Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi può pronunciarsi difformemente da una decisione non unanime delle esperte e degli esperti.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i referendum in merito alle materie oggetto di consultazione, alle procedure per lo svolgimento della stessa, ai criteri di formulazione e ammissibilità del quesito, alle modalità per la raccolta delle firme, alla validità degli effetti e a tutte le operazioni attuative necessarie.

art. 94
(Limiti e materie)

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum. Il regolamento disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.
2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale o in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con il presente Statuto, e su questioni attinenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe.
 - e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
 - f) piani urbanistici di governo del territorio e relative varianti salvo che non si tratti di specifici oggetti meramente normativi di esclusiva competenza comunale.

TITOLO IX
Norme transitorie

art. 95
(Norme in vigore)

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

art. 96
(Attuazione dello Statuto)

1. E' istituita la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali. Ad essa è attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.
2. Ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da soggetti titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
4. Ogni anno la o il Presidente della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali presenta al Consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto.
5. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art.27, 1° comma.

art. 97

(Norma transitoria partecipazione)

1. Le modifiche apportate al Titolo VIII (La partecipazione), non possono essere applicate fino all'approvazione del richiamato regolamento sulla partecipazione che prevede forme e modalità attuative.